



**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI
DEL
DECRETO LEGISLATIVO 28/9/2012, N. 178 e s.m.i.
(art. 8, comma 5)**

***PERIODO DI RIFERIMENTO
1 GENNAIO 2016-31 DICEMBRE 2016***

INDICE

1. Il riordino della Croce Rossa Italiana.

1.1 La costituzione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

1.2 L'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana.

1.3 Subentro dell'Associazione della CRI nei rapporti attivi/passivi del pre-esistente Ente Pubblico CRI.

2. Le risorse umane.

2.1 Stabilizzazioni.

2.2 Liquidazioni TFR/TFS indennità di anzianità.

2.3 Il fabbisogno di Personale, la dotazione organica e personale funzionale alle attività propedeutiche alla liquidazione.

2.4 L'opzione per la risoluzione del contratto con l'Ente e contestuale assunzione da parte dell'Associazione.

2.5 Il portale della mobilità: ex Decreto ministeriale 15 settembre 2015. La mobilità degli autisti soccorritori.

2.6 Personale appartenente al Corpo Militare. Approvazione del DPCM del 25.03.2016 recante i criteri e modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale appartenente al corpo militare. Provvedimento dell'Ente strumentale attuativo del DPCM per inquadramento del personale appartenente al corpo militare.

2.7 Proroga impiego personale militare con richiamo di cui all'art. 6 comma 9 e costituzione del contingente del personale del corpo militare in servizio attivo ex art.5 comma 6 D.lgs. N. 178/2012 con Provvedimento del P.N. n. 182 dell'Associazione CRI.

3. Le risorse patrimoniali.

3.1 La consistenza patrimoniale.

3.1.1 Gli immobili di cui all'art.4 comma 1 lettera d).

3.1.2 I beni mobili e i veicoli CRI di cui all'art. 4 comma 1 lettera h).

4. Le risorse economiche e finanziarie.

4.1 Il Bilancio dell'Ente strumentale alla CRI.

4.2 La cassa.

4.3 La gestione separata - Le azioni del ripiano dell'indebitamento.

5. Le Attività socio-sanitarie, le operazioni in emergenza ed il volontariato. Le azioni intraprese.

6. Il contenzioso dell'Ente strumentale alla CRI.

7. Conclusioni.

Capitolo 1. Il riordino della Croce Rossa Italiana.

Come ormai noto la Croce Rossa Italiana è interessata, da diversi anni, da un radicale processo di riordino previsto dal Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n.178 (d'ora innanzi Decreto di Riordino) che ha portato dal 1° gennaio 2016 alla coesistenza di due soggetti giuridici distinti e con natura diversa:

- uno pubblico - l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (Ente);
- uno privato - l'Associazione della Croce Rossa Italiana (Associazione).

In ragione di ciò, così come previsto dall'art. 1, comma 1, del Decreto di Riordino dal 1° gennaio 2016 le funzioni esercitate dall'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI per il Decreto di Riordino) sono trasferite progressivamente alla neo-costituita Associazione della Croce Rossa Italiana.

Contestualmente alla nascita dell'Associazione, la CRI ha assunto dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 2 del Decreto di Riordino, la denominazione di Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione e di svolgere le attività in ordine al patrimonio, ai dipendenti della CRI nonché altre attività di gestione e, quindi di fatto procedere alla liquidazione di tutte le partite amministrative-contabile della pre-esistente CRI pubblica.

Il riordino ha avuto il proprio avvio, si ricorderà, il 1° gennaio 2014 con la privatizzazione dei comitati Locali e Provinciali della CRI. La Legge 30 ottobre 2013 n. 125 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, recante le disposizioni per il perseguimento di obiettivi urgenti di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” ha inserito l'art. 1 bis nel Decreto di Riordino determinando, appunto, l'assunzione della personalità giuridica di diritto privato da parte dei Comitati locali e provinciali C.R.I. dal 1° gennaio 2014, differendo di un anno, poi successivamente prorogato di un altro anno il processo di privatizzazione completa e mantenendo dunque la natura pubblica del Comitato centrale e dei Comitati regionali nonché di tutti i Comitati afferenti alle Province Autonome di Trento e di Bolzano (come fatto presente nelle

precedenti relazioni, la mancata privatizzazione dei Comitati afferenti alle Province Autonome di Trento e Bolzano, avvenne per mero errore materiale).

Con il comma 143 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" il Legislatore ha esteso il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato anche ai Comitati Locali delle province autonome di Trento e di Bolzano, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015 anche questi ultimi hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato.

Alle modifiche intervenute con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ne sono seguite altre. Con l'articolo 7, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2015, n.11, si è ulteriormente differito di un anno l'avvio del processo di privatizzazione completa della C.R.I.. Ciò è avvenuto senza alterare l'assetto sostanziale definito dal decreto di Riordino ma con la finalità di garantire un processo di privatizzazione più ordinato ed organico anche in considerazione della mancata approvazione dei diversi decreti attuativi del Riordino previsti dalla norma.

Inoltre, la Legge di stabilità del 28 dicembre 2015 n. 208 e il Decreto "mille proroghe" del 30 dicembre 2015 n. 210, convertito con Legge del 25 febbraio 2016 n. 21, hanno inserito importanti norme a tutela del personale della CRI, di cui si è trattato ampiamente nella precedenti due relazioni semestrali relative all'anno 2015.

Alla luce degli interventi normativi sopra rappresentati dall'1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2015 la CRI (fermo restando il principio di Unità) presentava una natura mista in quanto articolata su due piani distinti:

- uno pubblico: Comitato centrale, Comitati regionali
- uno privato: Comitati provinciali e locali (APS/ONLUS parziali).

Dal 1° gennaio 2016 , come detto, è iniziata una nuova fase transitoria prevista dal Decreto di Riordino con la coesistenza di due soggetti giuridici distinti e con natura diversa : uno pubblico - l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (Ente), uno privato - l'Associazione


IL DIRIGENTE

della Croce Rossa Italiana (Associazione): l'Associazione è persona giuridica di diritto privato, iscritta di diritto nel registro nazionale delle APS, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale applicandosi ad essa, per quanto non diversamente previsto dal Decreto di Riordino, la legge 7 dicembre 2000, n.383. Dal 1° gennaio 2016 l'Associazione è l'unica Società nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Come è noto, l'art. 3 comma 2 del Dlgs 178/2012 e smi, prevede: *“Il Presidente Nazionale e i Vice Presidenti predispongono una proposta di atto costitutivo e di statuto provvisorio dell'Associazione, che si ispira ai principi del Movimento, nonché ai criteri direttivi della volontarietà, dell'elettività e della rinnovabilità delle cariche, della riduzione a non più di tre dei livelli organizzativi con capacità di spesa e dell'adozione di atti negoziali, dello snellimento degli organi esecutivi, dell'adeguata rappresentanza dei giovani e di genere. La proposta è sottoposta ad un'ulteriore Assemblea straordinaria costituita, oltre che dal Presidente Nazionale e dai Vice Presidenti, dai Presidenti regionali, provinciali e locali di cui al comma 1, lettera b), il cui funzionamento è disciplinato dal Presidente Nazionale e dai Vice Presidenti. La predetta Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale ed elegge anche i membri del comitato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a). Lo statuto e l'atto costitutivo sono approvati dalla predetta Assemblea entro sei mesi dalla data di elezione del Presidente Nazionale. L'Associazione è costituita una volta approvati l'atto costitutivo e lo statuto e acquista la personalità giuridica, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il 1° gennaio 2015, previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche”.*

Nel corso della riunione dell'Assemblea Straordinaria prevista dall'articolo sopra menzionato, svoltasi nel mese di giugno 2013 a Solferino (luogo-simbolo in cui nel 1859 nacque l'idea di Croce Rossa):

- sono stati approvati lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

- sono stati eletti i 3 membri dell'Associazione designati quali componenti del Comitato dell'Ente di cui all'art. 2 comma 3 lettere a) del Dlgs. 178/2012 e smi.

L'Atto Costitutivo dell'Associazione prevedeva tra l'altro che l'Avv. Francesco Rocca, già Presidente insieme alle due Vice Presidenti Nazionali uscenti, costituissero il Consiglio Direttivo Nazionale provvisorio dell'Associazione, in attesa della proclamazione dei nuovi organi nazionali avvenuta al termine del procedimento elettorale ad ogni livello territoriale. La predetta Assemblea Straordinaria, inoltre, dette mandato al Presidente Nazionale e ai Presidenti Regionali di procedere al deposito dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

1.1 La costituzione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Il 29 dicembre 2015, innanzi ad un Notaio in Roma, il Presidente Nazionale e i Presidenti Regionali hanno depositato l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, Associazione di Promozione Sociale. L'Atto Costitutivo, al quale è allegato lo Statuto, riporta i seguenti estremi di registrazione: repertorio n. 3132 raccolta n. 2134 del 29 dicembre 2015, registrato a Roma con numero 50 in data 04 gennaio 2016.

L'Associazione, con sede legale in Roma, è organizzata secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 178/2012 e smi.

Sono obiettivi generali dell'Associazione (art. 6 dello Statuto):

- a. intervenire in caso di conflitto armato e, in tempo di pace, prepararsi ad intervenire in tutti i campi previsti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli aggiuntivi in favore di tutte le vittime di guerre o di gravi crisi internazionali, siano esse civili che militari;
- b. tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze;
- c. formare la popolazione alla prevenzione dei danni causati da disastri di qualsiasi natura, predisponendo le attività a tal fine necessarie, nei modi e forme stabilite dalla legge e dai programmi nazionali o locali;
- d. proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenti o colpite da catastrofi, calamità, conflitti sociali, malattie, epidemie o altre situazioni di pericolo collettivo;
- e. operare nel campo dei servizi alla persona, ovvero nelle attività che hanno l'obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere


IL DIRIGENTE

- azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali, condizioni di non autonomia;
- f. promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale;
 - g. promuovere i Principi Fondamentali del Movimento e quelli del Diritto Internazionale Umanitario allo scopo di diffondere gli ideali umanitari tra la popolazione;
 - h. promuovere la partecipazione di bambini e giovani alle attività della Croce Rossa;
 - i. assumere, formare ed assegnare il personale necessario all'adempimento delle proprie responsabilità;
 - j. cooperare con i poteri pubblici per garantire il rispetto del Diritto Internazionale Umanitario e proteggere gli emblemi della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.
 - k. partecipare alla campagne promozionali, di sensibilizzazione su tematiche di interesse e di raccolta fondi o beni di livello provinciale, regionale, nazionale secondo quanto stabilito dai competenti Comitati Territoriali.

L'Associazione della Croce Rossa Italiana è autorizzata ad esercitare ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 le sottoindicate attività di interesse pubblico (art. 7 dello Statuto):

- a. organizzare una rete di volontariato sempre attiva per assicurare allo Stato Italiano l'applicazione, per quanto di competenza, delle Convenzioni di Ginevra, dei successivi Protocolli aggiuntivi e delle risoluzioni internazionali, nonché il supporto di attività ricomprese nel servizio nazionale di protezione civile;
- b. organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo locale, regionale, nazionale e internazionale;



IL DIRIGENTE

- c. svolgere attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri, nonché gestire i predetti centri e quelli per l'accoglienza degli immigrati in particolare dei richiedenti asilo;
- d. svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;
- e. svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri, in Italia e all'Estero, sentito il Ministro degli Affari Esteri nonché il Ministero della Difesa in caso di impieghi di carattere ausiliario delle Forze Armate, secondo le regole determinate dal Movimento;
- f. agire quale struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- g. promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;
- h. realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi Esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli Affari Esteri e con l'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo;
- i. collaborare con i componenti del Movimento in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;
- j. svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria, così come intese dalle convenzioni e risoluzioni degli Organi Internazionali della Croce Rossa;
- k. svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;
- l. diffondere e promuovere i principi e gli Istituti del Diritto Internazionale Umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento;
- m. promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione, effettuare la raccolta ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
- n. svolgere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni, nell'ambito della programmazione regionale ed in

conformità alle disposizioni emanate dalle Regioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di dispositivi salvavita in sede extra ospedaliera e rilasciare le relative certificazioni di idoneità all'uso;

- o. svolgere, nell'ambito della programmazione regionale ed in conformità alle disposizioni emanate dalle Regioni, attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e sociosanitaria, anche a favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

L'Associazione nel quadro delle attività ausiliarie delle Forze Armate (art. 8 dello Statuto), ai sensi del D.lgs 178/2012, in tempo di guerra, di grave crisi internazionale o di conflitto armato:

- a. contribuisce, in conformità a quanto previsto dalle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, alla cura dei feriti e dei malati di guerra e delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziali connessi all'attività di difesa civile;
- b. collabora con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria e socio-assistenziale, secondo quanto previsto dalle Convenzioni di Ginevra e dai successivi Protocolli aggiuntivi;
- c. disimpegna il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi.

Sono organi nazionale dell'Associazione:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Segretario Generale;
- la Consulta Nazionale.

Sono Soci dell'Associazione della Croce Rossa Italiana i Soci della pre-esistente CRI Pubblica, ivi compresi – come previsto dal Decreto di Riordino – gli appartenenti alle due



Componenti Ausiliarie delle Forze Armate (Corpo Militare e Corpo delle Infermiere Volontarie).

Come accennato, in sede di approvazione dell'Atto Costitutivo dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria riunitasi nel mese di giugno 2013, ha designato il Presidente Nazionale e le Vice Presidenti Nazionali uscenti quali componenti del Consiglio Direttivo Nazionale provvisorio incaricato di guidare l'Associazione fino al compimento del procedimento elettorale per il rinnovo dei vertici dei Comitati ad ogni livello territoriale.

Il Presidente Nazionale della CRI, con Ordinanza Presidenziale n. 286 del 17.12.2015 ha proceduto all'indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli Direttivi dei Comitati Locali e Provinciali e alla contestuale approvazione del relativo Regolamento Elettorale. Successivamente, l'Assemblea Nazionale dell'Associazione, in occasione della sua prima sessione del 30 gennaio 2016, ha indetto le elezioni per i Consigli Direttivi dei Comitati Regionali e del Comitato Nazionale, ed ha approvato il relativo Regolamento Elettorale. E' importante notare come, in parallelo al procedimento elettorale, sia stata compiuta la riorganizzazione su tre livelli prevista dal Decreto di Riordino, con l'eliminazione del livello provinciale (eccezion fatta per i Comitati Provinciali di Trento e di Bolzano i quali, come già previsto dal Dlgs 97/2005, hanno ciascuno competenze di livello regionale non essendovi in Trentino Alto Adige un Comitato Regionale). Nel quadro di tale riorganizzazione i Comitati Locali hanno assunto la nuova denominazione di "Comitati" ed i Comitati Provinciali:

- a) sono stati soppressi laddove già coesistevano con un Comitato Locale;
- b) hanno adottato la denominazione di "Comitato" laddove non coesistevano con il Comitato Locale, assumendo competenze esclusivamente nella circoscrizione territoriale della città capoluogo di provincia.

Le elezioni si sono svolte ad ogni livello territoriale secondo il seguente calendario:

- 28 febbraio 2016: elezioni dei Consigli Direttivi dei Comitati (già Comitati Locali);
- 20 marzo 2016: elezione dei Consigli Direttivi dei Comitati Ex provinciali di cui al precedente punto b);

- 17 aprile 2016: elezione dei Consigli Direttivi dei Comitati Regionali e di Provincia Autonoma
- 15 maggio 2016: elezione del Consiglio Direttivo a livello Nazionale.

E' importante notare come, in base allo Statuto ed alle indicazioni della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa, la normativa elettorale abbia consentito la salvaguardia dell'equilibrio di genere in seno ai Consigli Direttivi in cui sono presenti entrambi i generi. E' stata data maggiore visibilità ai giovani di Croce Rossa dal momento che ad ogni livello territoriale vi è un Consigliere eletto in rappresentanza dei Giovani della CRI: tale Consigliere assume *ex officio* l'incarico di Vice Presidente del Comitato. Inoltre a livello Nazionale sono previsti due Vice Presidenti, uno dei quali è il rappresentante dei Giovani.

In data 15 maggio 2016, come già detto, si sono svolte a Roma le elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale che è risultato così composto:

Avv. Francesco ROCCA – Presidente Nazionale

Prof. Gabriele BELLOCCHI – Consigliere rappresentante i Giovani – Vice Presidente Nazionale

Dr.ssa Paola FIORONI – Consigliere Nazionale

Dr. Massimo NISI - Consigliere Nazionale

Avv. Rosario Maria Gianluca VALASTRO – Consigliere Nazionale

In occasione della sua prima adunanza, il Consiglio Direttivo Nazionale ha designato l'Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro quale Vice Presidente Nazionale Vicario.

Dal 1 gennaio 2016 al 30 giugno 2016, l'Associazione Nazionale - guidata prima dal Consiglio Direttivo provvisorio previsto nell'Atto Costitutivo e successivamente alle elezioni dal Consiglio Direttivo Nazionale eletto il giorno 15 maggio 2016 – ha proceduto a strutturarsi tanto che nella drammatica emergenza del terremoto nel Centro Italia (oltre che nella questione accoglienza migranti) ha dato prova di grandissima efficienza, così come



testimoniato anche dalla rassegna stampa. L'Ente Strumentale ha garantito il massimo supporto all'Associazione Nazionale della CRI. In attesa del Decreto del Ministero della Salute sulla definizione dei rapporti attivi e passivi, l'elemento-chiave della fattiva collaborazione tra Ente Strumentale/Associazione va ricercata nelle disposizioni previste dal Decreto di Riordino. Si rileva che il Presidente dell'Associazione è anche Presidente dell'Ente e che n. 3 soci dell'Associazione sono in seno al Comitato dell'Ente. Ciò ha consentito una attiva collaborazione tra le due organizzazioni, ben distinta sotto il segno di una unitarietà di intenti. Parimenti, a livello amministrativo, si è instaurata una solida collaborazione tra gli apparati esecutivi delle due Istituzioni al fine di procedere nella massima sintonia alla transizione dall'Ente all'Associazione. E' necessario sin d'ora anticipare la rilevante difficoltà di tale compito in considerazione, dell'estrema complessità dei rapporti precedentemente creati dalla CRI Pubblica (vi sono oltre 150 anni di attività amministrativa) e, dall'esigenza dell'Associazione di strutturarsi e nello stesso tempo "assorbire" i rapporti attivi/passivi presenti in ambito pubblico fino al 31 dicembre 2015. Sul punto si tornerà più in dettaglio nei successivi capitoli.

E' opportuno ricordare come nel corso del primo semestre 2016 l'Associazione della Croce Rossa Italiana sia pienamente subentrata alla pre-esistente CRI pubblica nel settore delle attività Nazionali ed Internazionali, sia sotto l'aspetto Istituzionale sia per la parte relativa alle attività di Cooperazione allo Sviluppo. Per quanto riguarda le attività Nazionali, vale la pena ricordare la prova di grande professionalità e capacità operativa data dalla CRI in occasione del terremoto ad Amatrice. Per quelle internazionali, il Presidente Nazionale dell'Associazione ha continuato a rivestire il ruolo di Vice Presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa e, come previsto dal Decreto di Riordino, l'Associazione è l'unica Società di Croce Rossa operante in Italia, riconosciuta dal Comitato Internazionale della Croce Rossa ed affiliata alla Federazione Internazionale. I rapporti Internazionali sono transitati integralmente all'Associazione dall'inizio del 2016 mentre si sta procedendo sollecitamente a definire il transito delle Attività Internazionali a carattere operativo. Anche nel settore Internazionale l'Ente Strumentale ha sostenuto l'Associazione consentendole di

subentrare alla pre-esistente CRI pubblica e ciò senza interruzioni né di carattere operativo né nei rapporti con gli organismi internazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

1.2 L'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana.

Contestualmente alla nascita dell'Associazione, la CRI come detto ha assunto la denominazione di Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico (sia pure non più associativo), con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione.

Sono organi dell'Ente:

- a) un Comitato, nominato con decreto del Ministro della Salute, presieduto dal Presidente Nazionale dell'Associazione in carica che è anche Presidente dell'Ente, da tre componenti designati dal Presidente tra i soci della CRI con particolari competenze amministrative e da altri tre componenti designati rispettivamente dai Ministri della Salute, dell'Economia e delle Finanze e della Difesa, con compiti di indirizzo e di approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità. In caso di parità nelle deliberazioni prevale il voto del Presidente, salvo per quelle relative agli indirizzi nelle materie di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettere c) ed h), e all'*articolo 6* del Decreto di Riordino che devono essere assunte all'unanimità;
- b) un Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Ministro della Salute, costituito da tre componenti, di cui uno Magistrato della Corte dei Conti con funzioni di Presidente, uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- c) un Amministratore, con compiti di rappresentanza legale e di gestione, nominato dal Ministro della Salute.

Con Decreto del Ministro della Salute del 29 dicembre 2015 sono stati nominati gli organi dell'Ente, che svolgono le attività proprie di un ente pubblico non economico in ordine al patrimonio e ai dipendenti della CRI, nonché ogni altra attività di gestione finalizzata all'espletamento delle funzioni previste dal Decreto di Riordino. Inoltre, in considerazione

della sua natura strumentale, l'Ente ha funzioni di supporto all'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Alla luce dell'assetto previsto a far data dal 1° gennaio 2016 essendo oramai superato l'assetto organizzativo misto pubblico/privato previsto esclusivamente per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2015 si è ovviamente, interrotto il procedimento di approvazione del D.P.C.M. di cui all'art. 2, comma 6, del Decreto del Ministero della Salute 16 aprile 2014. Si citi, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, il tema della vigilanza sulle unità territoriali affrontato dall'art. 5 della bozza di D.P.C.M. :” *i...comitati hanno personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.l.gs. 178/2012 e smi. Agli stessi , che non si figurano quali enti di diritto privato in controllo e/o vigilanza pubblica, non si applicano le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e smi...*”.

In vista dell'avvio della nuova fase di riordino nell'ultimo mese del 2015 è stata elaborata, in collaborazione con la Direzione Generale della Vigilanza sugli enti del Ministero della Salute, una bozza di Statuto dell'Ente Strumentale. In base alla bozza di Statuto predisposta, il Presidente Nazionale e il Direttore Generale della Croce Rossa Italiana hanno diramato una prima circolare (inviata anche a tutti i Ministeri Vigilanti) recante “ *Indicazioni operative per l'avvio dell'Ente Strumentale all'Associazione della Croce Rossa Italiana ai sensi del D.lgs 178/2012 e smi*” (prot.97800/15 del 31 dicembre 2015) e, successivamente, con la nota prot. 00001250/2016 dell'11 gennaio 2016 l'Amministratore dell'Ente ha informato i Ministeri Vigilanti che l'Ente Strumentale, nelle more dell'approvazione dello Statuto ed in assenza di una disciplina legislativa, avrebbe considerato i contenuti della medesima bozza quali linee guida per consentire l'avvio delle attività ordinarie dell'Ente. La mancanza dello Statuto è stata determinata, non solo dalla complessità del procedimento di stesura ed approvazione dello stesso, ma soprattutto da una lacuna normativa: in sede di Decreto di Riordino non era stata infatti disciplinata la procedura di adozione dello Statuto stesso. Tale lacuna normativa è stata successivamente sanata con l'emanazione della Legge 25.2.2016 n.21 che all'art. 10 ha definito la procedura di approvazione dello Statuto dell'Ente Strumentale: un Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro della Difesa sentito il Ministero dell'Economia e Finanze. Il complesso iter di approvazione ha trovato il

proprio termine solo nel mese di giugno 2016 allorquando il Ministero della Salute con nota n. 6466 del 30.06.2016 ha trasmesso all'Ente Strumentale il Decreto Interministeriale adottato ai sensi dell'art. 10 della Legge 25.2.2016 n.21.

E' necessario sottolineare qui le rilevanti difficoltà incontrate dall'Ente nello svolgimento delle proprie competenze in considerazione di un quadro di riferimento non chiaro che, nonostante la collaborazione straordinaria e costante di tutti i Ministeri coinvolti ed il lavoro degli uffici dell'Ente Strumentale, di fatto ha comportato inevitabili (ad esempio i ritardi nel trasferimento del contributo dei Ministeri). Senza entrare nei dettagli alle previsioni statutarie, saldamente ancorate alla disposizioni del Decreto di Riordino, è bene sottolineare come l'Ente non ha alcuna competenza per quanto attenga la vigilanza sull'Associazione della Croce Rossa Italiana né, tanto meno, sui Comitati Locali e Provinciali che hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato al 1 gennaio 2014. Tutto ciò è in linea con quanto precisato dal Ministero delle Salute, il quale con nota prot. 9903 del 23 marzo 2016, ha comunicato di “condividere” che l'Ente svolge funzioni strumentali e non di vigilanza nei confronti dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, persona giuridica di diritto privato”.

Ai sensi dello Statuto (art. 3):

1. L'Ente svolge le attività in ordine al patrimonio, ai dipendenti della C.R.I. previste dal Decreto di Riordino ed ogni altra attività di gestione finalizzata all'espletamento delle proprie funzioni nel rispetto della disciplina normativa degli enti pubblici non economici.
2. L'Ente garantisce la gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, ed amministrativo-contabile riferito alla C.R.I. per fatti ed atti antecedenti il 31 dicembre 2015, escluso il contenzioso dei Comitati provinciali e locali privatizzati ai sensi dell'articolo 1-bis del Decreto di Riordino e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto.
3. L'Ente, a norma dell'articolo 2 del Decreto di Riordino, concorre temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione garantendo, fino alla piena operatività della medesima, l'esercizio e l'assolvimento di ogni adempimento idoneo alle finalità ed ai compiti propri della stessa.



IL DIRIGENTE